



COMUNE DI BAGHERIA
Provincia di Palermo

**REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI**

Approvato dal Consiglio comunale
con Deliberazione n. 68 del 24
maggio 2007.

Premessa

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Bagheria, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 446/97, e succ. mod. e integrazioni e ogni altra normativa in materia.

Art.1

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso, così come definito dal successivo articolo 3, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art.2

Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza e, come tale, direttamente utilizzata.

b) Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente a tale data, dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo. Per utilizzo si intende la destinazione del bene alle esigenze abitative, commerciali e industriali. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile anche per mezzo di prove indirette (contratti di luce, acqua, telefono ecc,) riscontrabili quali elementi funzionali all'uso del fabbricato stesso (abitativo, commerciale, industriale).

c) In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione lavori ovvero, se antecedenti, alla data di effettivo utilizzo o utilizzabilità.

Sono assoggettate all'imposta anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia, fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica.

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel successivo articolo 12, comma 3, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi-cultura e all'allevamento

di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti di tutti i contitolari, solo quando le quote appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall'articolo 58 del D.Lgs. 446/1997, risultino almeno pari alla metà. Il responsabile del settore tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

d) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o comunque non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile, oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da non imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della sua famiglia.

Ai fini della esenzione dall'imposta, è indispensabile che i su detti terreni siano sprovvisti di reddito agrario e dominicale.

Art.3

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art.1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui al successivo art.5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

5. Sono riconosciute, altresì soggetti passivi le SCIP (Società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici) dal momento in cui entrano in possesso degli immobili e per tutta la durata della gestione.

Art.4

Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art.1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui al precedente art.1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art.3, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art.5
Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art.1.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art.52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art.7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazione dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo dell'art.11, comma 1, del D.Lgs. n.504/1992; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel precedente comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Comune con il provvedimento su indicato.

6. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base

imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

7. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

8. Per i terreni agricoli, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione e aumentato del 25%, un moltiplicatore pari a settantacinque.

9. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge 1089/1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs 504/1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma la consistenza in metri quadrati deve essere trasformata in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a 18 mq. e dividendo la superficie complessiva per il coefficiente predetto, con arrotondamento al mezzo vano.

Art.6

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili sono stabilite ogni anno entro i termini previsti dalla legge con apposita deliberazione emanata dall'organo previsto.

2. Le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo né superiore al massimo come previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.Lgs. 504/92, salvo deroghe di legge, e possono essere diversificate entro tale limite con riferimento alle fattispecie previste dal suddetto comma.

3. Si può deliberare inoltre una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari.

7. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e del regolamento vengono trasmesse agli organi competenti ai sensi di legge.

Art.7

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art.7 del D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Le

esenzioni di cui all'art.7, lettera i), del D.Lgs. citato si applicano soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. Ai sensi dell'art.31,c.18 della Legge 289/2002,l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali,prevista dall'art.7,c.1 lett.A),del D.Lgs.504/62,ai fini dell'imposta comunale sugli immobili,si intende applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art.8

Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal Funzionario responsabile del settore edilizia privata, o con perizia a carico del proprietario, che viene allegata alla dichiarazione. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% dalla data di presentazione della su detta documentazione. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con le modalità di cui al comma 7) all'art.13 del presente regolamento.

Art.9

Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, detiene la residenza anagrafica.

Art.10

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto Autonomo Case Popolari - I.A.C.P.;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,

a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

e) la pertinenza utilizzata direttamente dal possessore, limitatamente ad una sola unità immobiliare, a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'articolo 817 del codice civile, di Cat. C2 o C6. In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell'abitazione principale e della pertinenza, così da consentire al Comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente

f) Il fabbricato costituito da una o più unità immobiliari ma che di fatto costituisce abitazione unica, che per le sue caratteristiche strutturali complessive e per la concreta ed inequivocabile funzionalità, è utilizzato come alloggio abituale al fine di soddisfare le necessità abitative del nucleo familiare del contribuente. In sede di prima applicazione, le unità immobiliari in oggetto, dovranno essere dichiarate come facenti parte di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale agevolazione è concessa alle unità immobiliari che complessivamente non superano i 5 vani catastali.

2. Viene equiparata, altresì, all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, quella concessa in comodato d'uso gratuito a:

- parenti di primo grado in linea retta (figli - genitori);
- affini di primo grado (suoceri/generi-nuore)
- al coniuge e/o ex coniuge, anche se separato o divorziato

a condizione che i superiori soggetti vi abbiano residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora.

La suddetta equiparazione non può essere estesa all'eventuale pertinenza.

3. I soggetti interessati alle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno presentare, a pena di decadenza, entro la data di scadenza del versamento di acconto e/ di saldo di ogni anno, quest'ultimo termine ove le agevolazioni di cui sopra sopravvengano in un momento successivo a quello indicato, all'Ufficio ICI, apposita comunicazione dichiarando sia gli estremi catastali con il relativo indirizzo delle unità immobiliari oggetto di concessione gratuita, sia i nominativi dei soggetti ai quali sono stati concessi i citati alloggi, nonché il relativo rapporto di parentela.

Ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre i citati termini, il beneficio in questione per il relativo anno d'imposta, non verrà riconosciuto.

L'omessa comunicazione comporta, altresì, la non applicabilità delle agevolazioni sopra riportate.

La richiesta deve essere rinnovata solo in caso di variazioni che il soggetto interessato comunicherà all'Ufficio Tributi entro trenta giorni.

L'Amministrazione Comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Art.11

Detrazione per l'abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'art. 6 del presente regolamento l'Organo preposto determina la detrazione d'imposta relativa

all'abitazione principale, nonché le maggiori detrazioni per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale.

Art.12

Terreni agricoli condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da agricoltori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.822,85 e fino a Euro 61.974,83;

b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 61.974,83 fino a Euro 103.291,38;

c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 103.291,38 e fino a Euro 129.114,23.

2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti e al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'art.4 del presente regolamento.

3) Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della Legge 9/1963, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art.13

Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art.3 proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso per almeno quindici giorni. I contribuenti devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima entro il 16 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.

E' facoltà del contribuente in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta avvalersi dell'istituto del Ravvedimento Operoso, previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuo risulta pari o inferiore a Euro 4,00.

2. L'imposta dovuta ai sensi del precedente comma può essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario mediante modello F24. Gli importi sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato dal Curatore o dal Liquidatore a nome del contribuente, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

5. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI di cui all'art. 10 comma 4 del decreto legislativo 504/1992 che, fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio (art.53 Decreto Legislativo n.223/2006), viene sostituita dalla Comunicazione di cui all'art.59 comma 1 lettera L n.1 del decreto legislativo 446/1997. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art.3 bis del D.L. 18 dicembre 1997 n.463, concernente la disciplina del modello unico informatico

6. La dichiarazione deve essere presentata, utilizzando gli appositi modelli approvati dal Ministero delle Finanze, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificato l'evento che ha dato origine al relativo obbligo ai sensi dell'art.10 comma 4 del D.L.vo n.504/92.

7. La dichiarazione è dovuta in presenza di riduzioni, detrazioni dall'imposta e aliquote agevolate (es: abitazione principale con detrazione ed assimilazione, pertinenze, fabbricati inagibili o inabitabili, riduzione per conduzione agricola, ecc.) e comunque in ogni caso in presenza di condizioni incidenti sul calcolo dell'imposta. La dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni dei dati ed elementi indicati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le variazioni intervenute ai sensi del presente comma.

8) Ai sensi del superiore comma 7 e dell'art. 59 D.Lgs 446/97 i termini per l'accertamento in rettifica e d'ufficio vengono determinati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione .

Entro detti termini il Comune emette un motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge, nonché le relative spese di notifica.

Art.14 **Attività di Controllo**

1. E' attribuito alla Giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo e le modalità. L'attività di controllo viene effettuata per i soggetti privati sulla base di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie dell'immobile.

. La Giunta comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informatici del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

3. La giunta verifica inoltre la potenzialità della struttura organizzativa ,disponendo le soluzioni necessarie per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione,perseguendo obiettivi di equità fiscale.

4. Per incentivare l'attività di accertamento,la Giunta dispone che una percentuale non superiore al 5% e non inferiore all'1% delle maggiori entrate derivanti dagli accertamenti finalizzati e dal recupero dell'evasione, venga destinato al personale dell'Ufficio tributi che partecipa all'attività.

Art.15 **Funzionario Responsabile del tributo**

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un dipendente responsabile del tributo, così come previsto dal Regolamento generale delle entrate, ritenuto idoneo per le sue capacità, per il titolo di studio o per l'esperienza acquisita, a cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta

2. In particolare il responsabile del tributo:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;

d) dispone i rimborsi;

e) provvede a trasmettere contro-deduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;

f) esercita il potere di auto-tutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;

g) verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

In ogni caso il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti l'imposta è espresso dal Responsabile del servizio tributi.

Art.16

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 8 dell'articolo 13, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato impugnato o emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 43/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.17

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, **entro il termine di cinque anni** dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi previsti dalla legge

Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata negli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, **per un periodo non eccedente i cinque anni**, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

2) Qualora l'ufficio competente (U.T.E.), nell'espletamento della procedura prevista dall'art.11, comma 1, terzo periodo del D.Lgs. 504/1992, attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata o comunicata dal contribuente, il funzionario responsabile dispone il rimborso a richiesta del contribuente o dagli aventi diritto.

3) In caso di ricorso contro l'atto di attribuzione della rendita catastale, qualora l'ufficio competente (U.T.E.) o la Commissione Tributaria adita accogliendo il ricorso abbiano deciso in via definitiva il declassamento dell'unità immobiliare, il Funzionario responsabile dispone il rimborso a richiesta del contribuente o dagli aventi diritto.

4. A richiesta del contribuente o dagli aventi diritto, l'imposta versata di cui si chiede il rimborso, può essere conguagliata con l'imposta da versare per l'anno corrente e/o successivi.

5. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non è superiore a Euro **16,52**.

Art.18

Sanzioni ed interessi

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo, facendo riferimento a regolamenti e norme già deliberate in materia.

Art.19

Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni.

Art.20

Norma di rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi, e, relativamente all'attività di: accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, autotutela, agli altri regolamenti adottati e vigenti in materia di tributi comunali.

Art.21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2008.=